

STATUTO

ALLEGATO "A"

I- Costituzione dell'Associazione.

AL REP.N.72.513

ART.1- E' costituita, con sede in Vallemare frazione di Borbona (Rieti), l'associazione privata denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE VALLEMARE E TERRITORIO" che si propone per mezzo dei propri associati di svolgere attività culturali e sociali, senza fini di lucro, nel territorio della Frazione e più ampiamente in quello comunale.

RACC.N.4458

II- Attività sociali.

ART.2- Per conseguire i propri fini, l'Associazione tiene adunanze, organizza visite ed escursioni, facilita i contatti fra i soci e non soci, stimola e favorisce le attività culturali e sociali, promuove tutte quelle manifestazioni che possono comunque favorire lo sviluppo e l'attuazione delle attività predette.

III- Dei soci.

ART.3- Il numero dei soci è illimitato e sono di due categorie: ordinari ed onorari.

ART.4- I soci ordinari sono ammessi in seguito a loro richiesta scritta. I soci onorari sono invece scelti o nominati dall'Assemblea fra le persone di speciali meriti o particolarmente distintesi nei riguardi dell'Associazione.

L'ammissione dei nuovi soci è proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Generale.

ART.5- I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale dell'importo e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Detto versamento è condizione sostanziale per esercitare i diritti e doveri nell'ambito dell'Associazione stessa.

I soci onorari sono esonerati da tale obbligo.

ART.6- I soci ordinari che versino all'Associazione una quota sociale annua pari a cinque volte quella ordinaria acquistano la qualifica di soci benemeriti con diritto di iscrizione di tale qualifica nel libro dei soci.


ART.7- Il diritto di voto spetta a tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

ART.8- Le dimissioni dei soci o la loro esclusione sono disciplinate dalle norme vigenti in materia per le Associazioni senza fini di lucro.

IV-Biblioteca.

ART.9- La biblioteca sociale è costituita dalle pubblicazioni, libri e simili anche su supporti informatici, ricevute in dono o acquistate.

V-Patrimonio sociale.



ART10- Il patrimonio sociale è costituito: dai contributi liberamente elargiti da persone fisiche e giuridiche, dalla biblioteca sociale, dagli immobili e dai mobili (arredi, attrezzature, etc.) di proprietà dell'Associazione.

ART.11- I fondi dell'Associazione provenienti dai contributi dei soci e da donazioni destinate all'incremento dell'Associazione, sono depositati presso un Istituto di credito.


ART.12- I beni patrimoniali dell'Associazione debbono essere inventariati.

Il Consiglio Direttivo è responsabile in solido verso l'Associazione della integrità del patrimonio sociale, che dovrà essere diligentemente amministrato in conformità alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

VI-Cariche sociali.

ART.13- Il Consiglio Direttivo si compone di un Presidente, di un Vicepresidente, di un Segretario, di un Tesoriere, di un Bibliotecario e di cinque Consiglieri.

ART.14- Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio o presso terzi, convoca e dirige le Assemblee generali e le riunioni del Consiglio Direttivo, legalizza con la propria firma gli atti



sociali.

ART.15- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.


ART.16- Il Segretario cura la corrispondenza con i soci e con i terzi, compila i verbali delle adunanze, tiene il protocollo della corrispondenza, i registri dei soci, dei verbali, dell'inventario etc., ed è responsabile di tutto ciò che riguarda gli atti sociali.

Attende inoltre all'ordinaria amministrazione sociale.

ART.17- Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese dell'Associazione, tiene i registri amministrativi e contabili, redige alla fine di ogni anno solare, il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio a venire; risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Direttivo.

ART.18- Il Bibliotecario provvede al funzionamento della Biblioteca, della quale è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo, ai cambi ed a tutte le attività miranti all'acquisizione di nuovo materiale, all'inventario e schedatura dei libri.

ART.19- I Consiglieri coadiuvano il Presidente ed



il Vicepresidente nel funzionamento generale dell'Associazione.

Il Consigliere più anziano d'iscrizione può sostituire nelle riunioni il Presidente ed il Vicepresidente, qualora questi sono impediti.

ART.20- I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea generale a maggioranza dei voti; a parità di voti viene eletto il socio più anziano d'iscrizione: il Consiglio Direttivo una volta eletto, si riunirà tempestivamente per conferire le cariche previste dall'art 13 nel suo ambito.

ART.21- I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno, possono essere rieletti, ma ad essi non spetta alcuna retribuzione.

Non possono essere contemporaneamente occupate più cariche sociali da uno stesso socio.

VII-Adunanze.

ART.22- L'Assemblea generale annuale dei soci si riunisce nel primo trimestre di ogni anno o nell'ultimo mese dell'anno precedente a quello cui si riferisce, per convocazione del Presidente.

La convocazione, che viene effettuata per avviso in bacheca o per mezzo di manifestini affissi in luoghi pubblici ed autorizzati, con almeno quindici

giorni di anticipo sulla data di Assemblea, deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

ART.23- L'Assemblea generale provvede ogni anno al rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo e nomina due Revisori dei conti; approva il Bilancio consuntivo o preventivo, ratifica le nomine di nuovi soci e convalida tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.

ART.24- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione e sono prese a maggioranza di due terzi dei presenti quando sia presente la metà dei soci più uno; qualora tale numero non sia raggiunto in prima convocazione, l'Assemblea delibera validamente, in seconda convocazione, con i soci presenti, quale sia il loro numero, ed a maggioranza semplice, escluso il disposto del seguente capoverso.

Per le deliberazioni attinenti modifiche sostanziali dello Statuto e scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

ART.25- Su richiesta scritta di almeno la metà dei soci iscritti e in regola con la quota sociale, può

esser convocata un'Assemblea straordinaria, che delibera con le modalità stabilite per l'Assemblea ordinaria.

ART.26- Per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo i soci che non intervengono all'Assemblea possono inviare la scheda di votazione in doppia busta chiusa - quella esterna deve essere firmata - indirizzata al Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse deleghe.

VIII-Sede sociale.

ART.27- Per tutto ciò che riguarda la sede sociale è competente il Consiglio Direttivo.

IX-Disposizioni generali.

ART.28- Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Regolamento interno dell'Associazione che dovrà essere accettato e rispettato da tutti i soci in regola.

ART.29- In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad un'Associazione similare, entro un anno dalla data della delibera di scioglimento, trascorso tale termine il Consiglio Direttivo liquiderà l'ente secondo le norme in vigore.

ART.30- Tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto è regolamentato dalle norme in vigore in

materia di Associazioni senza fini di lucro.

F.to Roberto Mancini

F.to Valter Mancini

F.to Giuseppe Pinzari

F.to Paola Catenacci

F.to Angela Mancini

F.to Laura Mancini

F.to Wladimiro Bernardini

F.to Sergio Mancini

F.to Paolo Mancini

F.to Antonio Mancini

F.to Donatella Sanzone

F.to Roberto Ciccone

F.to Alessandro Sambuco

F.to Giuseppe Mancini

F.to Ester Suglia Notaio

Copia conforme all'originale, firmato a norma di

legge, che si rilascia in carta LIBERA

ad uso

COD. FISC.

a richiesta di

Roma, li

15 LUG. 1997

